

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: **SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI IN DIMISSIONE PROTETTA NELL'AMBITO DEL PNRR, M5 C2 INVESTIMENTO 1.1.3 - CUP B94H22000150006**

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

CONTESTO NORMATIVO

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto
2. Importo massimo stimato e importo posto a base di gara
3. Disciplina contrattuale

PARTE II – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

4. Durata
5. Luogo di esecuzione
6. Esecuzione anticipata del Contratto
7. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
8. Varianti introdotte dalla stazione appaltante
9. Variazioni entro il 20 per cento
10. L'attestazione di regolare esecuzione
11. Obblighi di comunicazione del PNRR
12. Obblighi dell'Appaltatore rispetto al personale impiegato
13. Sicurezza
14. Penali

DISCIPLINA ECONOMICA

15. Corrispettivo
16. Revisione del prezzo d'appalto
17. Fatturazione e pagamento

GARANZIE

18. Garanzia definitiva
19. Obblighi assicurativi

NORME FINALI

20. Cessione del contratto e subappalto
21. Risoluzione
22. Recesso
23. Esecuzione in danno
24. Responsabilità dell'Appaltatore
25. Disposizioni antimafia
26. Tutela della privacy
27. Cessione dei crediti
28. Pantouflage
29. Spese per la stipula del contratto
30. Controversie e foro competente
31. Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
32. Responsabile del procedimento

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- **Aggiudicatario:** l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto;
- **Allegato A:** l'Allegato A al presente Capitolato, denominato "Descrizione del servizio";
- **Appaltatore:** l'operatore economico che, a seguito dell'aggiudicazione, ha stipulato il Contratto di Appalto con il Comune di Vicenza;
- **ATS VEN_06-Vicenza:** l'Ambito Territoriale Sociale capofila dei 36 Comuni afferenti al Distretto Est dell'Azienda ULSS 8 "Berica", a norma del D.G.R. Veneto n. 1191 del 18 agosto 2020;
- **Capitolato:** il presente capitolato speciale d'appalto, di cui l'Allegato A costituisce parte integrante;
- **CIG:** Codice Identificativo di Gara;
- **Codice:** il D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., compresi i relativi Allegati;
- **Sub-investimento 1.1.3:** la progettualità volta al "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione" previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto-componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti".

CONTESTO NORMATIVO

- Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;
- il decreto direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022 che Adotta l'Avviso Pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte dei distretti sociali da finanziare nell'ambito della M5C2 Inv. 1.1, Inv. 1.2, Inv.1.3;
- il decreto direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal decreto direttoriale n. 117 del 20 maggio 2022, di approvazione degli elenchi dei distretti sociali finanziabili;
- L. n. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- D.P.C.M. del 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento su sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000 n. 328;
- Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi sociali 2021 – 2023;
- Piano per la Non Autosufficienza 2022 – 2024.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto sono i Servizi domiciliari per anziani in dimissione protetta residenti nel territorio dell'ATS VEN_06-Vicenza.

Più specificamente, i servizi domiciliari in questione consistono in prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate da figure professionali qualificate, in favore di anziani ultrasessantacinquenni, parzialmente o totalmente non autosufficienti, con lo scopo di sostenerne il tempestivo rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero nell'Ospedale di Vicenza, in particolare nei reparti di Geriatria 1 e 2. Tali prestazioni, quindi, sono volte a coprire la prima fase del post dimissione, per il transito dal Sistema Sanitario al Servizio di Assistenza Domiciliare ordinario comunale o ad altri servizi assistenziali.

Il servizio è descritto in dettaglio nell'Allegato A al presente Capitolato.

2. Importo massimo stimato e importo posto a base di gara

L'importo posto a base di gara per il periodo presunto dell'affidamento (novembre 2024 – marzo 2026), dato atto che non vi sono costi per la sicurezza, ammonta a € 308.299,32 IVA esclusa (€ 323.714,29 IVA al 5% inclusa).

Quest'ultimo importo si intende ripartito come di seguito:

- per la formazione del personale: € 3.139,00 IVA esclusa (€ 3.295,95 IVA inclusa);
- per i servizi domiciliari per anziani in dimissione protetta: € 305.160,32 IVA esclusa (€ 320.418,34 IVA inclusa).

Si precisa che, essendo il progetto finanziato da fondi vincolati per la realizzazione del servizio in parola, non è previsto ribasso del prezzo a base di gara che è fisso e, pertanto, l'appalto è aggiudicato solo in base ai criteri qualitativi ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice.

Il valore stimato è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi. Resta inteso che il valore dell'appalto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Comune di Vicenza quale capofila dell'ATS VEN_06-Vicenza nell'arco temporale della sua durata. Pertanto la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la stessa nei confronti dell'Aggiudicatario.

3. Disciplina contrattuale

L'Appaltatore si impegna allo svolgimento dei servizi secondo le modalità prescritte dal presente Capitolato, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con il Comune di Vicenza, il quale si riserva comunque, a seguito di valutazione discrezionale di opportunità, di prescrivere ulteriori e/o diverse modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Presente Capitolato: art. 12 (Obblighi dell'Appaltatore rispetto al personale impiegato); art. 14 (Penali); art. 16 (Revisione del prezzo d'appalto); art. 22 (Recesso); art. 24 (Responsabilità dell'Appaltatore); art. 30 (Controversie e foro competente).

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

Con la sottoscrizione del contratto l'Aggiudicatario si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019, approvato con delibera di Giunta comunale n. 170 del 6.11.2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo, al presente contratto.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

4. Durata

L'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, indicativamente fissata nel mese di novembre 2024 o dalla data prevista nel verbale di consegna anticipata e dovrà concludersi

entro il 31 marzo 2026, salvo quanto stabilito negli articoli che seguono e ferme le eventuali proroghe eventualmente disposte dall'Autorità di gestione del PNRR. Il contratto resta comunque valido ed efficace fino all'esatto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

L'avvio del servizio verrà formalizzato con apposito verbale del Direttore dell'Esecuzione.

Resta fermo che nel caso di cambio di gestione alla scadenza del contratto, l'Aggiudicatario si impegna per almeno i 30 giorni successivi a collaborare con il soggetto subentrante al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Vicenza.

5. Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è puntualmente indicato nell'Allegato A.

6. Esecuzione anticipata del contratto

Nelle more di stipula del contratto, il Comune di Vicenza si riserva la facoltà ex art. 50, comma 6 del Codice di chiedere per motivate ragioni di interesse pubblico l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula dello stesso, fermo il diritto del Comune di Vicenza di dare inizio all'esecuzione prima della stipula in presenza delle ragioni d'urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del Codice.

Nel caso in cui, prima della stipulazione del contratto, il Comune di Vicenza adotti misure di autotutela tese alla rimozione degli atti di gara o, comunque, questi siano annullati dall'autorità giudiziaria, il rapporto negoziale costituito anticipatamente si considera risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e l'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere dal Comune di Vicenza, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

8. Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

9. Variazioni entro il 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. L'attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione.

11. Obblighi di comunicazione del PNRR

L'Appaltatore in tutte le attività legate all'esecuzione del servizio, deve mostrare correttamente e in modo ben visibile l'emblema dell'UE, accompagnato da una dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" ai sensi del Regolamento UE 2021/241.

L'Appaltatore deve altresì garantire che i destinatari del servizio riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (mediante l'inserimento nel materiale/documentazione utilizzata di specifico riferimento al fatto che il progetto è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione 5, Componente 2 e all'Investimento 1.1.3).

L'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità di altri loghi eventualmente presenti. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

Si precisa che i punti di vista e le opinioni espresse dagli utilizzatori dall'emblema dell'UE solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea, né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

12. Obblighi dell'Appaltatore rispetto al personale impiegato

Fermo che nell'espletamento del servizio in oggetto non devono essere svolte attività lavorative o professionali da dipendenti del Comune di Vicenza cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio, convenuto altresì che nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra gli operatori impiegati e il Comune, l'Appaltatore si impegna a:

- a) assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto con proprio personale regolarmente assunto, assolvendo a tutti gli obblighi contrattuali, retributivi, contributivi e assicurativi, nonché a quelli previsti da ogni eventuale patto di lavoro stabilito per il personale stesso, con ciò sollevando il Comune di Vicenza da ogni obbligo e responsabilità nelle suddette materie; in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, si applica l'art. 11, comma 6 del Codice;
- b) uniformarsi alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e alle altre fonti normative e regolamentari in materia di salute, sicurezza, igiene e sul luogo di lavoro, provvedendo alla formazione obbligatoria del personale in tali settori;
- c) applicare al personale impiegato il C.C.N.L. Cooperative Sociali (codice T151) o altro CCNL di settore che garantisca tutele equivalenti ai sensi dell'art. 11 del Codice, nonché gli accordi sindacali integrativi vigenti, anche a seguito dell'eventuale scadenza degli stessi fino alla loro sostituzione, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- d) comunicare al DEC in forma scritta, entro il mese successivo l'avvio del servizio:

- nominativo del Datore di Lavoro;
 - nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
 - nominativo del Responsabile della Sicurezza;
- e) fornire entro 10 giorni dall'avvio del servizio l'elenco nominativo del personale al DEC, al quale spetta il potere di richiedere la sostituzione entro 15 giorni del soggetto/dei soggetti che abbiano generato reclami, lamentele, disservizi o, comunque, carenti o privi dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento del servizio in oggetto;
- f) assicurare a tutto il personale impiegato un'adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente Capitolato e dell'Allegato A, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti;
- g) garantire, impostando adeguate forme di controllo e vigilanza e assumendosene la diretta responsabilità, l'osservanza da parte di tutto il personale:
- dei principi di affidamento, probità ed educazione;
 - delle disposizioni sul segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice penale e la riservatezza assoluta circa le informazioni raccolte nell'espletamento dei servizi, in conformità alla vigente normativa sulla privacy;
 - del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 (reperibile al link <https://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>), per quanto compatibile, e il Codice di comportamento del Comune di Vicenza, che si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti appaltatori di servizi;
 - rispettare il divieto di ricevere dai beneficiari del servizio qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente Capitolato;
- h) garantire, assumendosene tutti gli oneri, la continuità dei servizi richiesti, impegnandosi in particolare a sostituire gli operatori che per qualsiasi motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti; in caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la L. n. 146/1990 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali, previsti dal C.C.N.L. di categoria dell'Appaltatore. Fatte salve le specifiche previsioni di cui alla lettera a), la violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno.

13. Sicurezza

Fermi gli obblighi di cui all'art. 26, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 81/2008, viste le prestazioni oggetto del contratto e le loro modalità di svolgimento, non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

14. Penali

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore del servizio ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la

quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

DISCIPLINA ECONOMICA

15. Corrispettivo

Dato atto che l'importo posto a base di gara è fisso, il corrispettivo a favore dell'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio in oggetto è pari ad € 314.285,71 IVA esclusa (€ 330.000,00 IVA al 5% inclusa) per il periodo presunto di affidamento (novembre 2024 – marzo 2026).

Il corrispettivo si intende remunerativo:

- di tutte le prestazioni necessarie per l'adempimento a regola d'arte del Contratto, come specificate nel presente Capitolato e Allegato A, nel bando di gara e nell'offerta tecnica presentata;
- di qualsiasi onere derivante da eventuale fornitura di materiali e/o acquisizione di servizi strumentali, per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti all'eventuale utilizzo di locali (dell'Aggiudicatario o di terzi) funzionali allo svolgimento del servizio;
- di tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto di Appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità nella vigenza dello stesso;
- di qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'esecuzione del Contratto, non avendo ragione di pretendere aumenti di prezzo, indennità speciali di alcun genere o quant'altro per l'aumento dei costi o per costi non previsti, se non nei limiti e nei modi disciplinati dall'art. 16 del presente Capitolato.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto all'Aggiudicatario. In tale ipotesi, il corrispettivo sarà rideterminato in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.

16. Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 10 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il

motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'eventuale adeguamento del prezzo esclude ogni altra forma di revisione contrattuale anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

17. Fatturazione e pagamento

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Le fatture sono indirizzate al Codice Univoco Ufficio IPA per il Settore Servizi Sociali K8BJL1 e riportano:

- la descrizione "SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI IN DIMISSIONE PROTETTA - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.3 Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU";
- il codice CIG indicato dalla lettera di invito;
- il codice CUP B94H22000150006;
- il numero della Determina di aggiudicazione del servizio;
- i riferimenti del conto corrente dedicato, di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136 s.m.i.;
- eventuali riferimenti relativi all'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la dizione scissione dei pagamenti (o split payment) nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge";
- Le fatture sono altresì accompagnate da:
- SAL – Stati di avanzamento dei lavori/attività;
- Reportistica relativa al servizio secondo le disposizioni di cui all'Allegato A.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.; a questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Si precisa che l'Aggiudicatario non avrà titolo per pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a soddisfare le condizioni pregiudiziali sopra descritte.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

GARANZIE

18. Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'appaltatore.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Si segnala sin d'ora che, ai sensi della Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale e la trasmette al Committente.

Resta inteso che, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio all'art. 117 del Codice, all'art. 106, comma 8 del Codice per l'applicazione di eventuali riduzioni della garanzia, nonché, per la corretta formulazione della garanzia definitiva, allo schema tipo e alle schede tecniche di cui al D.M. n. 193/2022 e relativi allegati.

19. Obblighi assicurativi

L'Appaltatore si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa, con effetto dalla stipulazione del Contratto e per tutta la sua durata, compresi eventuali periodi di proroga, le seguenti polizze assicurative:

- assicurazione per la responsabilità civile verso terzi – anche il Comune di Vicenza – (R.C.T.), per fatti verificatisi nell'esecuzione del servizio e di ogni attività accessoria, senza eccezioni, con massimali non inferiori per ogni sinistro e per anno ad € 6.000.000,00, con limite minimo per persona di € 2.500.000,00 e per cose o animali di € 1.000.000,00;
- assicurazione per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) dipendenti dell'Appaltatore ed eventuali terzi per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.

Copia di tutte le polizze e delle eventuali successive variazioni o integrazioni devono essere consegnate al Comune di Vicenza prima dell'inizio del Contratto. L'avvenuto rinnovo delle stesse deve essere comprovato annualmente dall'Appaltatore con idonea documentazione.

Le polizze devono essere garantite anche per il personale volontario eventualmente impegnato nelle attività di supporto, mai in sostituzione di personale dipendente.

Le polizze devono prevedere obbligatoriamente la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Vicenza e la clausola che subordina la cessazione della copertura assicurativa solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte dello stesso.

In caso di inefficacia delle polizze assicurative stipulate, il risarcimento del danno rimarrà a diretto carico del Appaltatore.

L'inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo, compreso il caso di mancato ripristino della copertura assicurativa venuta meno, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

NORME FINALI

20. Cessione del contratto e subappalto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

21. Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi di seguito elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, trasmessa via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) frode nella esecuzione dell'appalto;
- b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- e) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- f) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- g) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- h) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- i) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- j) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- k) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della

cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

22. Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

23. Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto dell'appalto, con le modalità e nei termini previsti dal presente Capitolato, fermo quanto previsto in tema di penali e di diritto alla risoluzione del Contratto, il Comune di Vicenza potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Vicenza, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti.

24. Responsabilità dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto e ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni in esso previste.

L'Appaltatore garantisce, in generale, che l'esecuzione dei servizi affidati avvenga:

- secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Capitolato e nell'Allegato A;
- nel rispetto delle disposizioni di settore richiamate, comprese eventuali future modifiche;
- secondo la massima diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 c.c.;
- tenendo conto della natura dei servizi affidati, finalizzati a garantire e sostenere l'autonomia personale dei beneficiari e la loro integrazione sociale;
- in ogni caso, nella piena osservanza delle fonti normative riguardanti le attività oggetto del Contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Vicenza da tutte le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate o, comunque, da qualsiasi irregolarità rispetto alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In tali casi, il Coordinatore deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento della violazione/irregolarità riscontrata e fornire tutte le informazioni richieste e comunque necessarie all'accertamento di eventuali violazioni/irregolarità.

L'Appaltatore si obbliga in ogni caso a consentire al Comune di Vicenza di effettuare controlli preventivi di regolarità del servizio in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e a collaborare per lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o animali causati nell'espletamento dei servizi e/o di ogni attività ad esso accessoria.

L'Appaltatore dovrà quindi provvedere tempestivamente e a propria cura e spese al risarcimento dei danni. Fermo restando quanto sopra previsto, l'Appaltatore è comunque tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa secondo le modalità illustrate all'art. 19 del presente Capitolato.

25. Disposizioni antimafia

Il Comune di Vicenza, prima della stipula del Contratto, acquisirà idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2010.

26. Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 che adegua la normativa nazionale al GDPR UE 2016/679, il trattamento dei dati forniti dall'Appaltatore sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo e verranno trattati con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R., consultabile al link <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php> del sito istituzionale del Comune di Vicenza.

Con specifico riferimento agli obblighi dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy in conformità al ruolo di Titolare o di Responsabile del trattamento dei dati che di volta in volta si trovi a rivestire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Per quanto riguarda i dati personali di cui l'Appaltatore e il personale impiegato vengano in possesso nello svolgimento del servizio, in particolare quelli dei destinatari dell'intervento, lo stesso assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi correlati a tale ruolo.

In particolare, l'Affidatario:

- si impegna a non diffondere/comunicare/cedere in alcun modo o utilizzare per scopi diversi dall'espletamento del servizio appaltato i dati di cui venga in possesso nell'esecuzione del Contratto;
- è responsabile in via esclusiva delle eventuali violazioni alla normativa sulla privacy poste in essere dal personale impiegato;
- si impegna ad attenersi alle disposizioni fornite dal Comune di Vicenza per il corretto trattamento dei dati in relazione alle finalità del loro utilizzo, ossia lo svolgimento del servizio affidato;
- in sede di sottoscrizione del Contratto fornirà il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati (RPD); in mancanza di tale indicazione, tale ruolo si intenderà ricoperto dal rappresentante legale dell'Appaltatore.

27. Cessione dei crediti

La cessione dei crediti è regolata, a norma dell'art. 120 comma 12 del Codice, dalle disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

28. Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. n. 165/2001, l'Appaltatore sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

29. Spese per la stipula del Contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto di appalto (a titolo non esaustivo, Imposta di bollo, diritti di segreteria, imposta di registro) sono a carico dell'Affidatario, salva diversa disposizione di legge, e devono essere versate al Comune di Vicenza prima della stipulazione del Contratto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, l'imposta di bollo, se dovuta, deve essere corrisposta al momento della stipula del contratto (nella misura una tantum proporzionale al valore dello stesso, come da Allegato I.4 al Codice) mediante modello F24 secondo le modalità telematiche di versamento di cui al prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate; la Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per i relativi versamenti.

La spesa per l'imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta dovrà avvenire secondo le modalità che verranno rese note.

30. Controversie e foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Capitolato e del Contratto, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Vicenza. Nelle more della definizione della controversia, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

31. Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del Contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

32. Responsabile del Procedimento

Il responsabile di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice è la Dottoressa Francesca Zamperetti (tel. 0444-222942; email fzamperetti@comune.vicenza.it).